DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001294	**22/06/2026**

OGGETTO: A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 885/2025 Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001527 DEL 18/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 22/06/2026 15:20 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 22/06/2026 16:07* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 22/06/2026 18:00 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 22/06/2026 17:52* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 22/06/2026 18:00
Raffaele IORIO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 885/2025 Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale e della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

- dipendente (come identificato nell'allegato "File privacy", non soggetto a pubblicazione) ha promosso ricorso, iscritto al R.G. n. 4432/2021, dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell'ASL Bari al risarcimento del danno per essere stata adibita a mansioni inferiori.
- Con sentenza n. 572/2021 il Tribunale di Bari Il Giudice adito così: "*accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.S.L. al risarcimento del danno da demansionamento professionale in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in 2/3 del differenziale tra la retribuzione base mensile relativa alla categoria D del c.c.n.l. comparto sanità e la retribuzione base mensile relative alla categoria Bs del c.c.n.l. comparto sanità in relazione al periodo dal 16.02.2016 al 31.01.2021 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino al saldo*" .
- Che con atto di citazione iscritto dinanzi la Corte d'Appello di Bari al NRG 729/2024 l'ASL impugnava la succitata sentenza.

Preso atto che con sentenza n. 885/2025 pubblicata il 01/10/2025 il Giudice cosi statuiva: "*accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l'ASL BA a pagare in favore della lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subìto, una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dal 16 febbraio 2016 fino alla cessazione dall'incarico, avvenuta in data 31 gennaio 2021, con gli accessori ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994*;"

Vista la nota del prot. n. 45530/2026 del 05.06.2026 con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL, ha comunicato l'esecuzione della stessa;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n° 885/2025 e di corrispondere al dipendente, la somma di €. 8.401,11= a titolo di sorte capitale (come da file non Pubblicabile per Privacy), ed €.235,23 = a titolo di rivalutazione monetaria (come da file non Pubblicabile per Privacy), allo scopo di evitare gli ulteriori aggravi di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del

titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

a) di prendere atto della Sentenza n. 885/2025 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro;

b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione al dipendente dell'importo di €. 8.401,11 a titolo di risarcimento del danno, € 235,23= per rivalutazione monetaria;

c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari ad € 8.636.34 (di cui €. 8.401,11 a titolo di risarcimento del danno, € 235,23= per rivalutazione monetaria) è così rilevato in contabilità generale:

 - conto 23012000005 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" per complessivi €. di € 8.636,34=, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2021;
 - conto 76411000020 "Altri ricavi e proventi" per complessivi € 363,66;

d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - alla dipendente per il tramite dell'avv. M.G.;
 - all'ufficio trattamento economico;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	8.636,34
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2026	363,66

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001527 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001294 DEL 22/06/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Fraddosio Maria	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 11:08*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 15:51*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 16:32*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 19/06/2026 12:11*